

ACCORDO SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE LIQUIDATIVA DELLA DIREZIONE SINISTRI DI GRUPPO

Il giorno 8 giugno 2015,

tra

- la **Società Reale Mutua di Assicurazioni**, in qualità di Capogruppo, in persona del Direttore Generale Luca Filippone, con l'assistenza di Marco Barioni, Renzo Liaj e Nicoletta Maria Ruggieri,

e

- le **R.S.A.** della **Società Reale Mutua di Assicurazioni** e di **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, nelle persone di:
 - Maria Rita Angelico, Massimo Scocca, Stefano Barbero, Riccardo Pes, Roberto Rostagno, Andrea Utensili, Roberto Padello, Ezio Vietto e Stefano Lippa per la FISAC/CGIL;
 - Walter Abbate, Giovanni Amatulli e Antonella Macciò per la FIRST/CISL;
 - Andrea Chiesura, Riccardo Pautasso, Giuseppe Orlandi, Patrizia Bergami ed Ester Vignoli per la UILCA;
 - Maurizio Bostiga e Roberto Perozeni per la FNA;
 - Riccardo Gatti, Fabrizio Storti, Pietro Romano e Arnaldo De Marco per lo SNFIA;

premesse che

1. la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni ha deliberato un progetto di revisione organizzativa ed ottimizzazione della Rete Liquidativa della Direzione Sinistri di Gruppo, che sarà realizzato entro l'1/7/2015;
2. in data 19 marzo 2015 la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni ha comunicato quanto sopra alle Rappresentanze Sindacali Aziendali di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell'art.15 del vigente CCNL ANIA, avviando la relativa procedura di confronto sindacale;
3. la Capogruppo Società Reale Mutua di Assicurazioni dichiara che:
 - tale progetto, in linea con quanto convenuto con l'accordo quadro del 15/9/2004 e successivi accordi applicativi, mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei Centri Liquidazione Danni sul territorio, attraverso la chiusura di quattro strutture di piccole

- dimensioni (Lecco, Modena, Salerno, Reggio Calabria) e la conseguente distribuzione del loro carico liquidativo, di livello medio–basso, presso i C.L.D. più prossimi al loro perimetro territoriale, al fine di migliorare le *performance* in termini liquidativi e di relazioni con le Agenzie;
- il progetto non avrà ricadute sugli attuali livelli occupazionali; tuttavia la chiusura degli uffici, con conseguente spostamento delle attività come sopra indicato, comporterà per tutti i dipendenti interessati dall'operazione il mutamento delle attuali sedi di lavoro;
4. le R.S.A. della Società Reale Mutua di Assicurazioni e di Italiana Assicurazioni S.p.A., preso atto delle decisioni della Capogruppo, ritengono che:
- la stessa, avendole coinvolte tardivamente in merito alla situazione dei CLD (come previsto dall'art. 1 bis del CIA di Reale Mutua, dall'art. 3 del CIA di Italiana Assicurazioni e dell'art. 1 bis del CCNL ANIA), abbia generato una condizione di potenziale rischio occupazionale e di disagio nelle condizioni di vita e lavoro dei colleghi coinvolti;
 - rinunciare ad una qualificata e capillare presenza sul territorio comporti una diminuzione della qualità del servizio offerto ai soci/assicurati, un peggioramento dei rapporti con le agenzie e delle condizioni di chi lavora presso i CLD;
 - le informazioni fornite dalla Capogruppo a sostegno della sua decisione di chiudere i suddetti CLD non siano sufficienti a sostenerne la chiusura; contestano altresì l'affermazione che la chiusura dei CLD sul territorio possa migliorare le "*performance* in termini liquidativi e di relazioni con le Agenzie";
5. il progetto di cui al presente accordo mira a perseguire le finalità indicate al precedente punto 3; pertanto, fino al 31/12/2017, la Capogruppo si impegna a non chiudere ulteriori CLD. Qualora dovessero verificarsi gravi e importanti accadimenti che rendessero necessarie variazioni a quanto stabilito nel presente punto, le parti si incontreranno al fine di ricercare insieme le migliori soluzioni a tutela dell'interesse dell'impresa e dei lavoratori;

si conviene quanto segue:

- A. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
- B. Il progetto di ristrutturazione aziendale sarà attuato senza ricorso alla legge 223/91 sui licenziamenti collettivi e all'art.16 del vigente CCNL ANIA.
- C. Il trasferimento della sede di lavoro, che interessa n° 14 dipendenti di Reale Mutua e n° 2 dipendenti di Italiana Assicurazioni, avverrà con le linee guida sotto indicate e con le modalità che, con riferimento a ciascun CLD interessato, sono riportate nell'Allegato 1 del presente accordo:
 - ai dipendenti dei CLD di Salerno e Reggio Calabria saranno corrisposti assegni sede di lavoro a copertura del disagio derivante dall'assegnazione al nuovo CLD, anche in considerazione della maggior distanza dalla residenza/domicilio, di importo minimo di €

2.500,00 e massimo di € 9.000,00 lordi annui, comprensivi di eventuali assegni di sede già percepiti;

- ai dipendenti dei CLD di Lecco e Modena sarà consolidato al 65% l'assegno sede di lavoro attualmente percepito, ferme le modalità di corresponsione;
- saranno riconosciute forme di incentivazione all'esodo ai dipendenti già in possesso dei requisiti per la pensione, o che li maturino entro 15 mesi dalla firma del presente accordo;
- saranno previste specifiche misure per i dipendenti del CLD di Reggio Calabria, in considerazione della particolare difficoltà degli spostamenti sul territorio:
 - a) per i liquidatori: limite massimo di presenze presso il CLD di destinazione e contestuale assegnazione di un numero di agenzie da visitare, situate in prossimità del luogo di residenza/domicilio.
 - b) per le impiegate amministrative: creazione di un presidio temporaneo in Reggio Calabria - fino al 31/12/2017 - con impegno delle Parti a ricercare, entro il 30/3/2016, la soluzione più idonea a limitare il disagio derivante dalla maggior distanza della futura nuova sede di lavoro (CLD di Catania), individuata dalle Parti nel ricorso al telelavoro; tale soluzione contemplerà anche le modalità per tenere indenni le stesse dalle spese relative agli spostamenti necessari. Resta inteso che, in caso di mancanza di accordo e/o di mancata adesione individuale all'accordo sottoscritto fra le parti, dall'1/1/2018 la sede di lavoro sarà il CLD di Catania e alle dipendenti sarà riconosciuto un orario di 32 ore settimanali, con mantenimento del trattamento economico previsto per l'orario a tempo pieno e la corresponsione di un assegno sede di lavoro pari a € 3.000 lordi annui.

D. Le parti convengono di incontrarsi entro il 30/11/2015 ed entro il 30/6/2016 per una verifica congiunta sull'applicazione del presente accordo.

E. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti considerano esaurita la procedura di confronto sindacale ex art. 15 del vigente CCNL ANIA di cui alla comunicazione del 19/3/2015.

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

R.S.A.